

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 565

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

Riforma del rapporto di agenzia di assicurazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le agenzie di assicurazione vivono, in questo periodo, in uno stato di incertezza inammissibile per un comparto tanto rilevante socialmente ed economicamente.

Gli agenti di assicurazione attivi in Italia sono circa 20.000; l'indotto che gravita intorno ad essi occupa circa 40.000 unità.

Queste cifre dovrebbero garantire una condizione professionale, economica ed umana di grande sicurezza che avrebbe ricadute preziose sull'utenza e sul miglioramento del segmento di mercato che fa capo al settore.

C'è, invece, un'incertezza la cui causa più recente è ascrivibile al peggioramento vistoso della condizione di vita e lavoro degli agenti ed al deterioramento del quadro normativo che regola il rapporto di agenzia.

Tale deterioramento, probabilmente, deriva dalla scelta metodologica operata nel 1942 quando la tutela dello *status* di agente fu affidata esclusivamente alla contrattazione collettiva attraverso l'articolo 1753 del codice civile, il quale detta la prevalenza di tale contrattazione sulle norme in materia di contratti.

L'autonomia collettiva non è riuscita ad impedire, in questo ruolo nodale, un progressivo deterioramento dei rapporti di forza e l'affermarsi in maniera quasi assoluta del potere e della volontà delle compagnie assicurative.

Gli agenti vanno perdendo la prerogativa della esclusività territoriale, ma rimangono vincolati al mandato unico; sono esposti al pericolo di mutamenti sostanziali ed arbitrari imposti alle loro condizioni di lavoro unilateralmente dalle compagnie di assicurazione;

soportano, per i profili non espressamente considerati dalla contrattazione collettiva, clausole vessatorie apposte ai contratti individuali di mandato agenziale.

Occorre allora individuare i punti centrali delle problematiche onde mutare il quadro d'insieme attraverso il coordinamento di una nuova disciplina, con lo scopo di riequilibrare i rapporti del tipo di quello sulla esclusività territoriale che non deve essere considerata come un diritto comunque in godimento, ma un vincolo per entrambe le parti.

Per intervenire nel senso appena indicato occorre introdurre nella normativa riguardante gli agenti di assicurazione un normale rapporto gerarchico tra quanto previsto dal codice sul rapporto di agenzia in generale (e su quello dedicato alle agenzie di assicurazione in particolare) e la contrattazione collettiva.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene i minimi principi di garanzia che si devono necessariamente concretizzare in una riduzione della discrezionalità delle compagnie nella modifica delle regole, discipline e obbligazioni del rapporto individuale di agenzia.

L'articolo 2 interviene ad inibire le clausole vessatorie secondo quanto già previsto dal legislatore comunitario e da quello italiano in materia di rapporti tra imprese e consumatori.

Gli articoli 3 e 4 introducono principi di democrazia associativa e sindacale nel settore delle agenzie di assicurazione.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i casi di mandati conferiti a società di persone, commerciali, di capitali.

L'articolo 8, infine, estende la validità della presente legge ai subagenti ed a quanti assumono e gestiscono professionalmente contratti di assicurazione per conto degli

agenti e con il consenso delle compagnie rappresentate.

Ci si augura che la condivisibile necessità di migliorare l'attuale ordinamento possa far convergere un largo consenso sulla presente proposta che valga, anche, ad accelerare il suo *iter* approvativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. Nel capo X del titolo III del libro quarto del codice civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la Sezione I - «Disposizioni generali».

2. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dalla seguente sezione:

«Sezione II - Degli agenti di assicurazione.

Art. 1753. - (*Agenti di assicurazione*). - Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione I per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.

Art. 1753-bis. - (*Patti di deroga del diritto di esclusiva*). - È nullo qualsiasi patto, stipulato anche successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva a favore di una sola delle parti.

Salvo che sia diversamente pattuito, ciascuna parte può rinunciare al diritto di esclusiva, liberando anche l'altra parte.

L'esercizio delle facoltà di rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell'agente non può comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di recesso del preponente.

Se è pattuita deroga o rinuncia all'esclusiva territoriale il preponente è comunque tenuto a garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.

Art. 1753-ter. - (*Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto*). - Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferimento del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.

Le modificazioni alla organizzazione territoriale o numerica delle agenzie non possono comportare risoluzioni dei rapporti in essere con gli agenti in carica se prive del loro consenso scritto.

Art. 1753-quater. - (*Recesso illecito*). - È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

Art. 1753-quinquies. - (*Conseguenze del recesso*). - Nei casi di recesso l'agente può rifiutare la sostituzione del preavviso con la relativa indennità ed ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1753-bis del codice civile, introdotto dal comma 2, si applicano anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(*Clausole vessatorie*)

1. Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commerciale, concessione di vendita o ad altri contratti stipulati per la distribuzione di beni,

promozioni di affari e prestazioni di servizi ad imprese, le clausole di cui ai numeri 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19 e 20 del secondo comma dell'articolo 1469-*bis* del codice civile.

Art. 3.

(Contrattazione collettiva)

1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicurativi maggiormente rappresentative.

2. La maggior rappresentatività è dedotta dalla consistenza associativa delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4.

(Efficacia degli accordi collettivi)

1. In mancanza di diverse procedure di verifica dei risultati della negoziazione collettiva previste da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore trenta giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per cento dei destinatari un *referendum* confermativo.

2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla maggioranza dei votanti.

Art. 5.

(Società aziendali)

1. Gli articoli da 1 a 4 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di società commerciali, di capitali o persone.

2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle orga-

nizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti dagli statuti per gli iscritti.

Art. 6.

*(Applicabilità dell'articolo 409
del codice di procedura civile)*

1. L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle società agenziali costituite in forma di società di persone, purchè la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attività agenziale.

Art. 7.

(Soci di società personali)

1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato a una società di persone si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme della sezione II del capo X del titolo III del libro quarto del codice civile, le previsioni di cui al presente articolo.

2. Nell'ipotesi di successione della società di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto di agenzia si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi.

3. Nel caso di mutamento della composizione della società, la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.

4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'integrale percezione delle spettanze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.

Art. 8.

1. La disciplina di cui alla sezione II del capo X del titolo III del libro quarto del codice civile è estesa ai subagenti di assicurazione.

2. Si definiscono subagenti di assicurazione i professionisti iscritti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione i quali, su mandato dell'agente generale e con il gradimento della compagnia da questo rappresentata, assumono e gestiscono, su una porzione del territorio assegnato all'agenzia generale ed in nome e per conto di essa, contratti di assicurazione di uno o più rami mediante propria organizzazione stabile e tenuta di libri contabili.

3. Il contratto nazionale degli agenti di assicurazione si intende, nella sua parte normativa, efficace anche nei confronti dei subagenti di cui al comma 2.

4. I rapporti economici tra agenti e subagenti sono regolati da contrattazione tra le parti.

5. In caso di risoluzione, dimissioni, recesso, salvo pattuizione diversa, ai subagenti viene riconosciuto un trattamento di fine rapporto pari all'80 per cento di quello previsto dal contratto nazionale per gli agenti generali a parità di anzianità e di portafoglio.